



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 del 27-04-2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PEF 2022-2025 E CONSEGUENTE
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA'
2022-2023**

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventidue addì ----- ventisette-----del mese di --- aprile---- alle ore --- 17:00
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

BRUZZONE PAOLO	P	Roncallo Erica	P
DAMONTE STEFANO	P	Calcagno Matteo	P
Bruzzo Marina	P	Masi Antonio	P
Corradi Alberto	P	Rotundo Stefania	P
Pisani Giorgia	P	Amadei Valeria	A
Cola Simona	P	Gotro Luca	P
Giusto Federico	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.

Il Sindaco BRUZZONE PAOLO
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PEF 2022-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022-2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs.152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio e l'assimilazione dei rifiuti speciali ed urbani e la determinazione delle tariffe;
 - l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI

- il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021 recita che “a decorrere dall'anno 2022,i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”, distaccando quindi la scadenza per l'approvazione delle tariffe annuali TARI dalla scadenza prevista per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO inoltre che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

CONSIDERATO CHE

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Genova che per l'anno 2022 è stata fissata nel 3%;

VISTE:

- la deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 che, nei suoi vari articoli di cui si compone, fissa i criteri per la redazione del Piano Economico Finanziario (“PEF”) TARI e dei Listini Tariffari; stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario; definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (“PEF”) demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del precitato piano e la validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente (“ETC”) ed il successivo invio all'Autorità;

- la deliberazione ARERA n.57 del 03/03/2020 recante “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ETC” e la determinazione n.02/drif/2020 del 26/03/2020 recante “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei PEF” approvata con la precitata deliberazione n.443 ARERA;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03 agosto 2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 e di “tener conto delle differenze tra i costi di trattamento riconosciuti nel primo biennio di regolazione 2022-2023 e quelli derivanti per i medesimi anni dall'applicazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti, in un contesto di necessaria gradualità e complessivo raccordo delle regole tariffarie prospettate per i servizi a monte e a valle della filiera della gestione dei rifiuti”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022 che ha definito la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- RILEVATO che la Città Metropolitana di Genova con nota del 21/04/2022, assunta a protocollo con nota n. 9065 del 22/04/2022, ha trasmesso i costi di gestione PEF 2022 e 2023 la cui validazione è in corso ;

RITENUTO quindi necessario anche per l'annualità 2022 e 2023 - a fronte della normativa sopra richiamata -provvedere:

1) alla presa d'atto dei costi del piano economico finanziario “PEF” relativo al Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani dell'anno 2022/2023 del Comune di Cogoleto – che costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe - che presenta un costo complessivo di € 2.389.659,00 per l'anno 2022 e € 2.452.713,00 per l'anno 2023;

2) alla ridefinizione delle tariffe annuali della Tassa sui Rifiuti “TARI”;

3) all'approvazione, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, delle tariffe TARI relative agli anni 2022 e 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4) a fissare le seguenti scadenze di pagamento:

prima rata: 30/07/2022

seconda rata: 31/10/2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2022

RICHIAMATI nelle loro parti dedicate al tema oggetto della presente deliberazione:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale TARI;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Bilancio di Previsione dell'Ente;
- il Documento Unico di Programmazione dell'Ente;
- il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente;
- D.P.R. n.158/1999 e s.m.i. (con particolare riferimento all'art. 8 comma 1)
- il D.lgs. n.267/2000 (con particolare riferimento all'art.42)
- il D.lgs. n. 152/2006 (con particolare riferimento agli artt. 201 e 238, comma 5)
- L. n.147/2013 e s.m.i. (con particolare riferimento all'art.1, comma 683)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto dei costi del Piano Finanziario della TARI per l'anno 2022/2023 così come trasmessi dalla Città Metropolitana di Genova il quale prevede un costo complessivo del servizio di € 2.389.659,00 per l'anno 2022 e € 2.452.713,00 per l'anno 2023;
- 4) di approvare quindi le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative agli anni 2022 e 2023 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Genova di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
prima rata: 30/07/2022
seconda rata: 31/10/2022
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/07/2022
- 7) di considerare i ricavi della tariffa quali "prezzi massimi" per l'applicazione della tariffa;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PEF 2022-2025 E CONSEQUENTE APPROVAZIONE
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022-2023

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
Perpetua Carlo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:

**PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PEF 2022-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022-2023**

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 12

assenti 1

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

BRUZZONE PAOLO	Favorevole	Roncallo Erica	Favorevole
DAMONTE STEFANO	Favorevole	Calcagno Matteo	Favorevole
Bruzzo Marina	Favorevole	Masi Antonio	Favorevole
Corradi Alberto	Favorevole	Rotundo Stefania	Favorevole
Pisani Giorgia	Favorevole	Amadei Valeria	
Cola Simona	Favorevole	Gotro Luca	Favorevole
Giusto Federico	Favorevole		

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

**PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PEF 2022-2025 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNUALITA' 2022-2023**

Indi stante l'urgenza con n° 12 voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
BRUZZONE PAOLO

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNUALITA’ 2022-2023 COMUNE DI COGOLETO

RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI 2022			
	FISSI	VARIABILI	TOTALI
APPROVATO PEF	€ 695.152,00	€ 1.694.507,00	€ 2.389.659,00

RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI 2023			
	FISSI	VARIABILI	TOTALI
APPROVATO PEF	€ 791.912,00	€ 1.660.801,00	€ 2.452.713,00

RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2022/2023 riferite alla componente variabili rispetto a quelle 2021 deve essere compatibile con il limite di crescita ammissibile determinato dall’ETC sulla base delle direttive ARERA.

La ripartizione dei costi è la seguente:

Anno 2022

Domestiche		NON Domestiche	
Quota fissa	Quota variabile	Quota fissa	Quota variabile
€ 449.675,73	€ 1.126.155,06	€ 244.115,53	€ 569.712,68

Anno 2023

Domestiche		NON Domestiche	
Quota fissa	Quota variabile	Quota fissa	Quota variabile
€ 528.053,09	€ 1.088.743,95	€ 284.351,90	€ 550.925,42

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire ed il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Le tariffe sono riportate nelle tabelle seguenti

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 2022		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,75	89,17
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,88	208,06
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,98	215,49
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,06	228,87
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,15	258,59
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,21	277,91

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 2023		
D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,88	86,2
D02. Abitazioni 2 componenti familiari	1,03	201,14
D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,15	208,32
D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,25	221,25
D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,35	249,98
D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,43	268,66

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 2022						
	Parte fissa	Parte variabile	TARI 2022	TARI 2021	Variazioni in €	Variazioni in %
	euro/m q anno	euro/mq anno	euro/mq anno	euro/mq anno		
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	1,31	1,95	1,88	0,07	3,53
N02. Cinematografi, teatri	1,38	3,44	4,82	4,70	0,12	2,62
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,72	4,21	5,93	5,77	0,16	2,76
N04. Distributori carburanti	2,42	6,63	9,05	8,84	0,21	2,41
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	2,04	5,14	7,18	6,99	0,19	2,75
N06. Autosaloni, esposizioni	1,08	2,77	3,85	3,75	0,10	2,59
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	3,01	7,64	10,65	10,38	0,27	2,58
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	2,16	5,46	7,62	7,43	0,19	2,62
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,06	2,95	4,01	3,92	0,09	2,22
N10. Campeggi	0,81	2,05	2,86	2,79	0,07	2,63
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	3,23	7,54	10,77	10,46	0,31	2,95
N12. Banche e istituti di credito	1,95	4,95	6,90	6,73	0,17	2,56
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	2,99	7,58	10,57	10,30	0,27	2,65
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	3,29	8,53	11,82	11,52	0,30	2,58
N15. Attività sportive	1,76	4,47	6,23	6,07	0,16	2,66
N16. Banchi di mercato beni durevoli	1,17	2,92	4,09	3,98	0,11	2,78
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	3,14	7,74	10,88	10,59	0,29	2,73
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	2,76	7,71	10,47	10,13	0,34	3,33
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,17	3,94	5,11	5,02	0,09	1,78
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	2,95	4,12	4,01	0,11	2,67
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,70	4,26	5,96	5,81	0,15	2,64
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	6,37	19,68	26,05	25,55	0,50	1,94
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	6,37	19,68	26,05	25,55	0,50	1,94
N24. Bar, caffè, pasticceria	6,37	19,35	25,72	25,22	0,50	1,99
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	6,32	19,29	25,61	25,11	0,50	1,97
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	5,54	14,04	19,58	19,07	0,51	2,65
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,62	22,96	30,58	29,97	0,61	2,02
N28. Ipermercati di generi misti	4,56	11,71	16,27	15,86	0,41	2,58
N29. Banchi di mercato generi alimentari	3,71	9,41	13,12	12,79	0,33	2,58
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	2,44	7,22	9,66	9,46	0,20	2,12
N31. Bed & Breakfast	2,02	5,09	7,11	6,92	0,19	2,70

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 2023						
	Parte fissa	Parte variabile	TARI 2023	TARI 2022	Variazioni in €	Variazioni in %
	euro/mq anno	euro/mq anno	euro/mq anno	euro/mq anno		
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,75	1,27	2,02	1,95	0,07	3,59
N02. Cinematografi, teatri	1,63	3,33	4,96	4,82	0,14	2,90
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	2,03	4,07	6,1	5,93	0,17	2,87
N04. Distributori carburanti	2,85	6,41	9,26	9,05	0,21	2,32
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	2,4	4,97	7,37	7,18	0,19	2,65
N06. Autosaloni, esposizioni	1,28	2,68	3,96	3,85	0,11	2,86
N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	3,55	7,39	10,94	10,65	0,29	2,72
N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	2,55	5,28	7,83	7,62	0,21	2,76
N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,25	2,85	4,1	4,01	0,09	2,24
N10. Campeggi	0,95	1,99	2,94	2,86	0,08	2,80
N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	3,8	7,29	11,09	10,77	0,32	2,97
N12. Banche e istituti di credito	2,3	4,79	7,09	6,90	0,19	2,75
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	3,53	7,32	10,85	10,57	0,28	2,65
N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	3,88	8,24	12,12	11,82	0,30	2,54
N15. Attività sportive	2,08	4,32	6,4	6,23	0,17	2,73
N16. Banchi di mercato beni durevoli	1,38	2,82	4,2	4,09	0,11	2,69
N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	3,7	7,48	11,18	10,88	0,30	2,76
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	3,25	7,36	10,61	10,47	0,14	1,34
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,38	3,81	5,19	5,11	0,08	1,57
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	1,38	2,85	4,23	4,12	0,11	2,67
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	2	4,12	6,12	5,96	0,16	2,68
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	7,51	19,03	26,54	26,05	0,49	1,88
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	7,51	19,03	26,54	26,05	0,49	1,88
N24. Bar, caffè, pasticceria	7,51	18,71	26,22	25,72	0,50	1,94
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	7,46	18,65	26,11	25,61	0,50	1,95
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	6,53	13,57	20,1	19,58	0,52	2,66
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	8,98	22,2	31,18	30,58	0,60	1,96
N28. Ipermercati di generi misti	5,38	11,32	16,7	16,27	0,43	2,64
N29. Banchi di mercato generi alimentari	4,38	9,1	13,48	13,12	0,36	2,74
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	2,88	6,98	9,86	9,66	0,20	2,07
N31. Bed & Breakfast	2,38	4,92	7,3	7,11	0,19	2,67